

Regolamento Per La Disciplina Del Tributo Per I Servizi Indivisibili (TASI)

Indice

Art. 1 - Oggetto

Art. 2 - Soggetto attivo

Art. 3 – Presupposto impositivo

Art. 4 –Soggetti passivi

Art. 5 – Base imponibile

Art. 6 - Decorrenza della TASI

Art. 7 – Riduzione base imponibile

Art. 8 - Aliquote

Art. 9 – Detrazione per abitazione principale

Art. 10 – Esenzioni

Art. 11 – Riduzioni

Art. 12– Dichiarazione

Art. 13 – Versamenti

Art. 14 – Rimborsi e compensazione

Art. 15 – Attività di controllo e sanzioni

Art. 16 - Dilazione del pagamento degli avvisi di accertamento

Art. 17– Riscossione coattiva

Art. 18 - individuazione dei servizi indivisibili alla cui copertura dei costi la TASI è diretta

Art. 19 - Funzionario responsabile

Art. 20 - Norme di rinvio

Art. 21- Entrata in vigore del regolamento

Art. 22 – Clausola di adeguamento

Art. 1 - Oggetto

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del D.Lgs. del 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'imposta unica comunale (IUC) limitatamente alla componente relativa al tributo sui servizi indivisibili (TASI) di cui alla legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni ed integrazioni.

2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni normative e regolamentari vigenti.

Art. 2 - Soggetto attivo

1. Soggetto attivo dell'obbligazione tributaria è il Comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al tributo.

2. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.

3. Il presente articolo si applica a condizione che vi siano analoghe disposizioni nei regolamenti dei comuni confinanti con il territorio comunale. Qualora non si verifichi tale condizione, l'imposta viene ripartita in base alla superficie dell'immobile che insiste nel territorio comunale.

Art. 3 – Presupposto impositivo

1. Il presupposto impositivo della TASI è definito dalle norme. E' assoggettata ad imposizione anche l'abitazione principale ed i fabbricati assimilati, così come definiti ai fini dell'IMU.

Art. 4 –Soggetti passivi

1. Il soggetto passivo è il possessore o il detentore delle unità immobiliari soggette a tributo.

2. Nel caso in cui l'oggetto imponibile è occupato da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria, a

condizione che l'occupante non faccia parte dello stesso nucleo familiare del possessore. In tale caso possessore e occupante sono tenuti ad assolvere in solido all'adempimento del tributo.

3. Nel caso gli immobili di proprietà del Comune situati sul proprio territorio siano utilizzati da terzi soggetti, questi ultimi sono tenuti al versamento a favore del Comune della quota della TASI di competenza dell'occupante.

4. La percentuale dovuta dall'occupante entro i limiti previsti dalla legge è fissata dal Consiglio Comunale con la delibera di approvazione delle aliquote. La restante parte è dovuta dal possessore.

5. In caso di pluralità di possessori o di detentori, tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria, al fine di semplificare gli adempimenti posti a carico dei contribuenti, ogni possessore ed ogni detentore può effettuare il versamento della TASI in ragione della propria percentuale di possesso o di detenzione, avendo riguardo alla destinazione per la propria quota e al periodo di possesso o detenzione del fabbricato o dell'area fabbricabile.

6. A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

Art. 5 – Base imponibile della TASI

1. La base imponibile della TASI è quella prevista per l'applicazione dell'IMU, da individuarsi nella rendita degli immobili iscritti a Catasto, nel reddito dominicale per i terreni e nel valore di mercato per le aree edificabili.

2. Nel caso di fabbricati non iscritti a Catasto, ovvero che siano iscritti a Catasto senza attribuzione di rendita o con attribuzione di un classamento o di una rendita non conforme all'effettiva consistenza dell'immobile, ove sussistano i presupposti per l'imponibilità, il proprietario o titolare di diritto reale sull'immobile è comunque tenuto a dichiarare il valore imponibile dell'immobile, in attesa dell'iscrizione dello stesso a Catasto, ed a versare la relativa imposta.

3. Il Comune verifica, nei termini di legge, la corrispondenza del valore dichiarato dal contribuente con il valore catastale attribuito all'immobile in relazione all'effettiva consistenza e destinazione d'uso dello stesso ed, in caso di difformità, provvede ad accertare l'imposta effettivamente dovuta, con applicazione dei relativi interessi e delle sanzioni, salvo che tale violazione non sia imputabile al contribuente.

2. Per la determinazione del valore venale delle aree fabbricabili si applicano le norme già previste per l'applicazione dell'ICI

Art. 6 – Decorrenza della TASI

1. La TASI è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso o la detenzione. A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

2. Per quanto riguarda l'utilizzatore dell'immobile, l'obbligazione decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l'occupazione dei locali e delle aree soggette al tributo e sussiste sino al giorno di cessazione dell'occupazione, purché opportunamente e tempestivamente dichiarata dal soggetto obbligato.

3. A tal fine, il mese durante il quale il possesso o la detenzione si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero. Per il calcolo dei mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso o la detenzione si adottano i seguenti criteri:

a) si computa per intero il mese di 31 giorni quando il possesso del cedente si è protratto per almeno 16 giorni;

b) si computa per intero il mese di 30 giorni quando il possesso del cedente si è protratto per almeno 15 giorni;

c) si computa per intero il mese di febbraio quando il possesso del cedente si è protratto per almeno 14 giorni; 15 giorni se trattasi di anno bisestile.

4. Analogo trattamento è accordato alle detrazioni d'imposta previste dalla normativa vigente o dal presente Regolamento.

Art. 7. Riduzioni base imponibile

Sono applicabili le riduzioni della base imponibile previste dalla normativa IMU con riferimento:

ai fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono tali condizioni: riduzione del 50 per cento. Per la definizione dell'inagibilità o inabitabilità si rinvia a quanto previsto dal regolamento IMU.

ai fabbricati di interesse storico o artistico, di cui all'articolo 10 del Dlgs. n. 42 del 2004: riduzione del 50 per cento.

Le riduzioni di cui al presente comma non si possono cumulare.

Art. 8 - Aliquote

1. Il Consiglio Comunale approva le aliquote entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione. Con la medesima delibera può essere deliberato l'azzeramento dell'aliquota con riferimento a determinate fattispecie imponibili, a settori di attività e tipologia e destinazione degli immobili.

Art. 9 – Detrazione per abitazione principale

1. Con la delibera di approvazione delle aliquote il Consiglio Comunale può riconoscere una detrazione per abitazione principale, stabilendo l'ammontare e le modalità di applicazione, anche differenziando l'importo in ragione della situazione reddituale della famiglia anagrafica del soggetto passivo e dell'ammontare della rendita, ivi compresa la possibilità di limitare il riconoscimento della detrazione a determinate categorie di contribuenti.

Art. 10 – Esenzioni

Non sono previste esenzioni ulteriori rispetto a quelle previste dalla legge.

Art. 11 – Riduzioni

In sede di prima applicazione del tributo non sono previste riduzioni.

Art. 12 – Dichiarazione

1. Il Comune annualmente mette a disposizione dei soggetti passivi almeno un mese prima della scadenza i modelli di dichiarazione da presentare ai fini della denuncia del tributo.

2 Nel caso di detenzione o occupazione in comune di un'unità immobiliare, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti.

3 Ove la TASI sia dovuta esclusivamente dal possessore, il contribuente non è tenuto a presentare dichiarazione a fronte di variazioni e/o cessazioni relative ad unità immobiliari che siano regolarmente e correttamente iscritte presso l'Ufficio del territorio.

4 Le dichiarazioni presentate ai fini dell'applicazione dell'I.C.I. e dell'IMU, in quanto compatibili, valgono anche con riferimento alla TASI.

5 Le denunce presentate ai fini dell'applicazione della TARSU, della TARES ovvero della TARI, in quanto compatibili, valgono anche con riferimento alla TASI, ai fini dell'applicazione della quota d'imposta dovuta dall'occupante.

6 Rimane tuttavia dovuta la presentazione della dichiarazione ai fini della TASI in relazione ai cespiti la cui base imponibile non sia desumibile dai dati catastali, ovvero che non siano regolarmente e correttamente iscritti presso l'Ufficio del territorio, ovvero ancora che usufruiscano di esclusioni, agevolazioni e/o riduzioni d'imposta.

7 In particolare, devono formare oggetto di dichiarazione, nei termini sopra indicati, tutte le variazioni intervenute in relazione alle unità immobiliari possedute dai contribuenti che siano divenute non più imponibili ai fini dell'IMU.

Art. 13 – Versamenti

1. Il tributo è versato in autoliquidazione da parte del contribuente. Il Comune salvo diversa disposizione ministeriale può, al fine di semplificare gli adempimenti posti a carico del contribuente, inviare moduli di pagamento precompilati sulla base dei dati in possesso alla data di invio.

2. Resta fermo che in caso di mancato invio dei moduli precompilati il soggetto passivo è comunque tenuto a versare l'imposta dovuta.

3. Il soggetto passivo effettua il versamento del tributo complessivamente dovuto per l'anno in corso in due rate, delle quali la prima entro il 16 giugno, pari all'importo dovuto per il primo semestre calcolato in base ai mesi di possesso o detenzione del semestre e sulla base delle aliquote e delle detrazioni deliberate o confermate per lo stesso anno. In caso di mancata

adozione o conferma delle aliquote e detrazioni, dovuta allo spostamento dei termini di approvazione del bilancio, si applicano quelle dell'anno precedente. La seconda rata deve essere versata entro il 16 dicembre, a saldo del tributo dovuto per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, E' fatto salvo il pagamento in un'unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno.

4. Il tributo non è versato qualora esso risulti, con riferimento alla somma complessivamente dovuta per l'anno e non alle singole rate di acconto e di saldo, inferiore all'importo previsto nel regolamento generale delle entrate.

5. In caso di pluralità di possessori o di detentori sono regolari i versamenti effettuati dal contitolare, nudo proprietario o titolare di diritto reale di godimento anche per conto di altri soggetti passivi.

6. In caso di decesso del soggetto passivo d'imposta, il versamento effettuato dal soggetto passivo per l'intera annualità è considerato valido nei confronti degli eredi.

Art. 14 – Rimborsi e compensazione

1. per quanto concerne i rimborsi e le compensazioni si applicano le norme previste nel Regolamento generale delle entrate.

Art. 15 – Attività di controllo e sanzioni

1. L'attività di controllo è effettuata secondo le modalità disciplinate dalla legge e dal regolamento generale delle entrate.

2. Eventuali provvedimenti diretti al recupero di maggiore imposta od alla irrogazione di sanzioni possono essere emessi nei confronti di ciascun contitolare per la sua quota di possesso.

Art. 16 - Dilazione del pagamento degli avvisi di accertamento

1. per quanto concerne la sospensione e la dilazione dei pagamenti si applicano le norme previste nel Regolamento generale delle entrate.

Art. 17– Riscossione coattiva

1. La riscossione coattiva è effettuata nei modi previsti dalla legge.

2. Non si procede alla riscossione coattiva qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di imposta, sanzioni ed interessi, non sia superiore all'importo previsto nel regolamento generale delle entrate con riferimento ad ogni periodo d'imposta, salvo che il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento del tributo.

Art. 18 individuazione dei servizi indivisibili alla cui copertura dei costi la TASI è diretta

1: Ai fini dell'applicazione della TASI sono individuati i seguenti servizi indivisibili

FUNZIONE 1 SERVIZIO 5	GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI
FUNZIONE 1 SERVIZIO 7	ANAGRAFE
FUNZIONE 3 SERVIZIO 1	PUBBLICA SICUREZZA E VIGILANZA
FUNZIONE 8 SERVIZIO 1	VIABILITA' CIRCOLAZIONE STRADALE
FUNZIONE 8 SERVIZIO 2	ILLUMINAZIONE PUBBLICA
FUNZIONE 9 SERVIZIO 3	SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE
FUNZIONE 9 SERVIZIO 6	PARCHI E TUTELA VERDE PUBBLICO
FUNZIONE 10 SERVIZIO 5	SERVIZI CIMITERIALI

2. Con la delibera di approvazione delle aliquote il Consiglio Comunale provvede all'indicazione analitica per ciascuno di tali servizi dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta.

3) in caso di rinnovo tacito delle aliquote ex. art. 1 c. 169 della Legge 296/20116 i costi relativi ai servizi si intendono rinnovati a copertura del gettito del tributo stanziato in bilancio. Del verificarsi della condizione viene dato atto nella delibera di approvazione del bilancio

Art. 19 – Funzionario responsabile

1. La giunta comunale individua il funzionario cui conferire i compiti ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale della TASI.

Art 20 Norme di rinvio

1. Ai fini del Tributo per i Servizi Indivisibili, restano tuttora validi gli strumenti regolamentari generali già adottati da questa Amministrazione
2. Si applicano inoltre gli istituti previsti per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (imu) qualora richiamati dalla legge e quelli previsti per l'imposta Comunale sugli Immobili se ancora applicabili.

Art. 21 - Entrata in vigore del regolamento

1. Le disposizioni del presente Regolamento entrano in vigore dal 1° gennaio 2014.

Art. 22 – Clausola di adeguamento

1. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modifiche normative sopravvenute.
2. I richiami e le citazioni di norme contenute nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.